

Convenienza del regime forfettario - 2023 - Linee Guida

La Legge di bilancio 2023 n. 197 del 29 dicembre 2022, ha modificato parzialmente il regime forfettario. È stato previsto un **innalzamento ad Euro 85.000,00 della soglia di ricavi e compensi** che consente di applicare il regime forfettario, con **imposta del 15% (5% in caso di nuova attività)** sostitutiva di quelle ordinariamente previste.

Viene inoltre previsto che tale agevolazione cessi immediatamente, e non dal periodo di imposta successivo, per coloro che avranno maturato compensi o ricavi superiori ad Euro 100.000,00.

I soggetti, quindi, che nel 2023 non supereranno la soglia di Euro 85.000 di fatturato potranno continuare ad applicare l'agevolazione anche nell'anno successivo, mentre in caso di superamento del limite, ma non della ulteriore soglia di 100.000 €, si verificherà l'uscita dal regime dall'anno successivo.

Le nuove misure per l'applicazione di tale regime si applicano dal primo gennaio 2023; tuttavia i nuovi limiti dovranno essere oggetto di osservazione già con riferimento al 2022.

Sono confermati gli ulteriori requisiti per l'accesso al regime agevolato:

> limite, per un ammontare complessivamente non superiore a **20.000 Euro delle spese sostenute per il personale dipendente, accessorio (anche occasionale) e per collaborazioni coordinate e continuate**, anche con modalità riconducibili ad un progetto. Nel limite sono anche comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati e le spese per prestazioni di lavoro dei familiari;

> limite, per un **ammontare complessivamente non superiore a 30.000 Euro, di redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati (al lordo delle ritenute a carico del dipendente).**

Come nella precedente disciplina del regime forfettario, resta fermo il fatto che **non possano accedere** allo stesso gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, di:

- > società di persone,
- > associazioni,
- > imprese familiari,
- > società a responsabilità limitata, se la partecipazione posseduta è di controllo diretto o indiretto e se l'attività svolta dalla società a responsabilità limitata controllata sia riconducibile a quella svolta dal contribuente che intende applicare il regime forfettario.

REQUISITI: SINTESI

POSSONO ACCEDERE AL REGIME FORFETTARIO:

- > COLORO CHE HANNO CONSEGUITO RICAVI O COMPENSI, RAGGUAGLIATI AD ANNO, INFERIORI O UGUALI A 85.000 EURO;
- > COLORO CHE HANNO SOSTENUTO SPESE PER PRESTAZIONI DI LAVORO INFERIORI A 20.000 EURO;
- > COLORO CHE HANNO PERCEPITO REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE O ASSIMILATI (PENSIONE) INFERIORI A 30.000 EURO.

IN MERITO AL LIMITE PER I REDDITI DERIVANTI DA LAVORO DIPENDENTE OD ASSIMILATO, LA NORMATIVA STABILISCE CHE SI POTRÀ COMUNQUE RIMANERE NEL REGIME, ANCHE IN CASO DI SFORAMENTO DELLA SOGLIA DEI 30.000 EURO SE, NEL 2022, IL RAPPORTO LAVORATIVO È CESSATO A SEGUITO DI LICENZIAMENTO O DIMISSIONI DEL LAVORATORE E NON RISULTANO INSTAURATI NUOVI RAPPORTI.

Cause ostative: prorogate

Non possono quindi accedere al regime forfettario gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, di:

- > società di persone, associazioni, imprese familiari

Altrimenti **non** hanno accesso a tale **regime i soggetti che detengono partecipazioni in Srl, al verificarsi di determinate condizioni:**

- > la partecipazione è di controllo,
 - > la società svolge la medesima attività economica svolta dalla persona fisica in regime forfettario.

Non possono avvalersi di tale regime anche i soggetti la cui attività viene esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro, ovvero erano in corso rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta.

Restano poi invariate le altre cause ostative, già presenti nel precedente regime, ovvero:

- > i soggetti che si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA o di regimi forfettari di determinazione del reddito;
- > i soggetti non residenti, ad eccezione di coloro che risiedono in uno degli Stati membri dell'Unione europea, o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo, che assicurino un adeguato scambio di informazioni, e producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto;
- > i soggetti che effettuano, in via esclusiva o prevalente, operazioni di cessione di fabbricati e relative porzioni o di terreni edificabili ovvero cessioni intracomunitarie di mezzi di trasporto nuovi.

Nei precedenti casi il regime forfettario cessa di avere efficacia a partire dall'anno successivo a quello in cui viene meno anche solo uno dei requisiti di accesso previsti dalla legge ovvero si verifica una delle cause di esclusione.

Tassazione: prorogata

Il **reddito imponibile viene determinato applicando all'ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti il coefficiente di redditività diversificato a seconda del codice ATECO che contraddistingue l'attività esercitata.** Determinato il reddito imponibile, verrà applicata un'unica imposta, nella misura del 15%, sostitutiva delle imposte sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell'IRAP.

Dal reddito imponibile sono deducibili i contributi versati ovvero pagati nell'anno (principio di cassa)

Inizio Nuova Attività

Sono confermate le agevolazioni per la nascita di nuove iniziative economiche. Il legislatore ha ribadito che il reddito determinato con i criteri sopra illustrati, sia assoggettato ad un'imposta sostitutiva del 5%, per i primi 5 anni di attività.

Per poter beneficiare degli ulteriori vantaggi è necessario che:

- > il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l'inizio dell'attività, attività artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;
 - > l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;
 - > qualora venga proseguita un'attività svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del beneficio, non sia superiore al limite di ricavi e compensi che consentono l'accesso al regime.
-